



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n° P1664 / 4101 sott. 72/C.1 (21).4
Allegati: Vari

Roma, 12 OTTOBRE 2004

**-AI SIGG. DIRETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica

Con riferimento alla lettera-circolare prot. n. P810/4101 sott. 72 C1(21) del 2 agosto 2000, ed al fine di proseguire nell'opera di massima diffusione delle informazioni utili per l'espletamento dell'attività di prevenzione incendi, si trasmettono, in allegato, le note di chiarimento di interesse generale predisposte da questa Direzione sulla base dei quesiti formulati sia dagli Uffici periferici del C.N.VV.F. che da Enti, Associazioni e privati.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato Barzi)

MM/



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Note di risposta a quesiti emesse dall'Area Prevenzione Incendi

DATA	N. PROTOCOLLO	OGGETTO
10 aprile 2003	P486/4109 sott. 44/B	Uscite di sicurezza da locali di intrattenimento e pubblico spettacolo preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 19 agosto 1996.
6 maggio 2003	P502/4106 sott. 55/A	D.M. 13 ottobre 1994 – Serbatoi di G.P.L. da 25 mc con scambiatore termico incorporato.
14 maggio 2003	P477/4101 sott. 106/53	Quesito – Case di riposo per anziani – Assoggettabilità al D.M. 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.
17 luglio 2003	P494/4158 sott. 1	Serbatoi di ossigeno liquido.
17 luglio 2003	P780/4122 sott. 55	Porte REI.
17 luglio 2003	P789/4109 sott. 53	Sipari di Sicurezza teatri esistenti. Quesito
17 luglio 2003	P682/4101 sott. 106/77	Punti 42 e 43 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
29 luglio 2003	P767/4101 sott. 106/62	Quesito – Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle, di cui al punto 49 del D.M. 16 febbraio 1982.
29 luglio 2003	P959/4108 sott. 22/2	D.M. 1 febbraio 1986, punto 6.1.4 – Caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio. Quesito.
31 luglio 2003	P829/4113 sott. 119	Normativa di prevenzione incendi da applicare ai serbatoi a servizio degli impianti di distribuzione carburanti liquidi. Chiarimenti.
12 settembre 2003	P1014/4122/1 sott. 3	D.M. 9 aprile 1994 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere”. Quesito.
19 settembre 2003	P656/4109 sott. 51/C	Manifestazioni fieristiche allestite in tendostrutture di superficie superiore a m ² 400.
23 ottobre 2003	P1013-P1109 / 4113 sott. 149	Distributori fissi marini di benzina e gasolio.
16 dicembre 2003	P1263/4146 sott. 2/B(9)	Servizi aziendali antincendio - Addetti alle operazioni – Attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 6 del D.M. 10 marzo 1998.
22 dicembre 2003	P590/4108 sott. 22/19	Areazione autorimesse - Quesito
30 dicembre 2003	P1177/4122/1 Sott. 3	Seminari – Assoggettabilità al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982 – Quesito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P486/4109 sott. 44/B

Roma, 10 APRILE 2003

OGGETTO: Uscite di sicurezza da locali di intrattenimento e pubblico spettacolo preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 19 agosto 1996. –

Con la nota indicata a margine è stato inoltrato un quesito volto a conoscere se sia consentito che una delle uscite di sicurezza di un locale di intrattenimento e pubblico spettacolo, di capienza non superiore a 100 posti, ubicato in un edificio destinato a civile abitazione e/o uffici, sfoci nelle parti comuni del fabbricato.

Acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si ritiene che, per locali preesistenti alla data di emanazione del D.M. 19 agosto 1996, possano essere esaminate, da parte delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, idonee soluzioni tecniche fondate sulla valutazione del rischio aggiuntivo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- la comunicazione tra il locale e l'edificio avvenga tramite filtro a prova di fumo aerato esclusivamente attraverso apertura libera di superficie non inferiore a 1 mq, con esclusione di condotti;
- le scale dell'edificio attraverso cui avviene l'esodo siano, dal punto di vista statico, rispondenti alle norme vigenti per i locali di pubblico spettacolo;
- il percorso tra filtro ed uscita sull'esterno sia opportunamente segnalato ed illuminato, e risulti privo di ostacoli ed impedimenti per il passaggio delle persone;
- l'apertura della porta del filtro, attestata sul vano scala, determini l'azionamento di opportuni dispositivi di segnalazione ottico-acustica finalizzati ad avvertire gli occupanti del fabbricato di un'emergenza in corso;
- il piano di emergenza del locale di pubblico spettacolo sia esteso, e reso noto, agli occupanti del fabbricato.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P502/4106 sott. 55/A

Roma, 6 MAGGIO 2003

OGGETTO: D.M. 13 ottobre 1994 – Serbatoio di G.P.L. da 25 mc con scambiatore termico incorporato. –

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, lo scrivente Ufficio, acquisito anche il parere dell'Area VII di questa Direzione Centrale, ritiene che l'utilizzo di serbatoi di G.P.L. di capacità pari a 25 m³ con scambiatore termico incorporato, possa essere consentito a condizione che il "prodotto serbatoio" completo del sistema scaldante sia conforme alle direttive 97/23/CE (attrezzature a pressione) e 94/9/CE (ATEX), ovvero risulti regolarmente approvato dall'ISPESL.

Al fine di accertare la suddetta rispondenza codesto Comando dovrà acquisire apposita dichiarazione a firma del titolare dell'attività, attestante l'idoneità del prodotto per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro nonché l'osservanza di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il sicuro funzionamento del serbatoio.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P477/4101 sott. 106/53

Roma, 14 MAGGIO 2003

OGGETTO: Quesito. – Case di riposo per anziani – Assoggettabilità al D.M. 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”. -

Con riferimento alle note indicate a margine, si chiarisce che le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

Ciò premesso, si ribadisce che le attività in oggetto, qualora superino i 25 posti letto, sono ricomprese nel punto 86 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, come già chiarito con le lettere circolari nn° P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994 e P1126/4101 sott. 106/53 del 9 settembre 2002.

Pertanto, per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si ritiene che le disposizioni allegate al citato D.M. 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P494/4158 sott.

Roma, 17 LUGLIO 2003

OGGETTO: Serbatoi di ossigeno liquido. –

In relazione a quanto rappresentato in ordine ai depositi di cui all'oggetto, si fa presente che le distanze minime di sicurezza riportate dalla Circ. 99/64 – così come correttamente sottolineato da codesto Ispettorato – assumono valore indicativo, ovvero non tassativamente prescrittivo, in considerazione del fatto che la norma rinvia, per l'adozione delle stesse, alla valutazione "caso per caso".

Spetta, quindi, ai Comandi Provinciali VV.F., in sede di esame per il rilascio del parere di conformità sui progetti, valutare e stabilire – in relazione alle specifiche caratteristiche degli insediamenti – quali debbano essere le distanze minime da osservare.

Sussistendo, pertanto, discrezionalità valutativa in fatto di distanze di sicurezza da adottare, queste ultime non possono costituire oggetto di deroga, ma essere prescritte e/o ratificate dai Comandi Provinciali VV.F..

Per quanto concerne, poi, il quesito sulla distanza da osservare tra il serbatoio dell'ossigeno liquido ed un deposito di ossigeno compresso, si fa presente che ove quest'ultimo sia allocato in apposito fabbricato avente strutture incombustibili e resistenti al fuoco, può farsi riferimento alla distanza di m 7,5 prevista dalla citata Circ. 99/64 alla voce "Installazione e stoccaggio", lettera d), secondo trattino, costituendo il fabbricato stesso struttura protettiva interposta.

Si soggiunge, comunque, che anche per quest'ultimo aspetto non può non richiamarsi quanto già rappresentato in premessa, ossia che la valutazione definitiva è demandata al competente Comando Provinciale VV.F.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P780 / 4122 sott. 55

Roma, 17 LUGLIO 2003

OGGETTO: Porte REI.-

E' stato chiesto di conoscere se *“i documenti e le punzonature a corredo delle porte REI possano ritenersi sufficienti in luogo dei certificati di omologazione richiesti dalla normativa vigente anche in considerazione degli anni di costruzione ed installazione delle porte (1989 – 1990)”*.

Al riguardo, acquisito anche il parere dell'Area Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, si conferma che la classificazione di resistenza al fuoco delle porte si effettua oggi in base alla norma UNI-CNVVF 9723 recepita con D.M. 14 dicembre 1993 e che la scadenza dei certificati di porte resistenti al fuoco, emessi ai sensi della circolare n. 91/61 tra il 1° gennaio 1988 ed il 1° gennaio 1990, è stato fissato, dalla circolare n. 17/92, al 31 dicembre 1993 e per le porte giacenti nei magazzini dei cantieri in attesa di semplice montaggio è stata fissata, dalla circolare n. 21/93 al 30 aprile 1994.

Premesso quanto sopra si ritiene che alla luce delle suddette disposizioni il certificato di prevenzione incendi, per l'attività in argomento, possa essere rilasciato unicamente se viene prodotta la documentazione di cui al punto 2 dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998 sulla scorta dei relativi rapporti di prova e delle connesse certificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P789/4109 sott. 53

Roma, 17 LUGLIO 2003

OGGETTO: Sipari di Sicurezza Teatri Esistenti. – Quesito. –

Con riferimento alla nota indicata a margine, si precisa che la rispondenza dei sipari di sicurezza dei teatri ai requisiti fissati al punto 5.2.4 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996 deve essere verificata qualora ricorrano le circostanze riportate al 3° comma dell'art. 1 del citato D.M. 19 agosto 1996 ovvero nel caso in cui si provveda, per qualsiasi motivo, alla sostituzione del sipario stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P682 / 4101 sott. 106/77

Roma, 17 LUGLIO 2003

OGGETTO: Punti 42 e 43 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982.-

QUESITO:

Con riferimento alle attività in oggetto, si chiede di conoscere se uno stabilimento per l'allestimento di carta e/o prodotti cartotecnici con numero di addetti inferiori a 25, con quantitativi globali di materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li ma con deposito comunque di entità superiore a 50 q.li, si configuri come attività rientrante al punto 43 del D.M. 16.02.1982, posto che il tenore letterale della definizione del punto 42 sembrerebbe escludere tale evenienza.

RISPOSTA:

In relazione al quesito inerente l'oggetto di cui alla nota che si riscontra, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che l'attività descritta rientri tra quelle individuate al punto 43 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P767/4101 sott. 106/62

Roma, 29 LUGLIO 2003

OGGETTO: Quesito – Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, di cui al punto 49 del D.M. 16 febbraio 1982.-

Con riferimento al quesito in oggetto con il quale si chiede di conoscere la corretta interpretazione del D.M. 16 febbraio 1982 in merito alle attività individuate al n. 49, si fa presente che le industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, nonché i calzaturifici sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, qualora il numero degli addetti sia pari ad almeno 25 unità.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. P959/4108 sott. 22/2

Roma, 29 luglio 2003

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986, punto 6.1.4 – Caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio – Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa che l'impianto idrico antincendio, a servizio di un'autorimessa suddivisa in più compartimenti, deve essere dimensionato considerando il funzionamento contemporaneo del 50% degli idranti installati nel compartimento avente capacità di parcheggio maggiore.

II DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P829/4113 sott. 119

Roma, 31 luglio 2003

OGGETTO: Normativa di prevenzione incendi da applicare ai serbatoi a servizio degli impianti di distribuzione carburanti liquidi. Chiarimenti.

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

Per i serbatoi interrati di nuova installazione, destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione, si applicano le disposizioni emanate con decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2002.

Per i serbatoi preesistenti, restano in vigore le disposizioni di prevenzione incendi precedentemente emanate, con particolare riguardo a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni.

L'intervenuta abrogazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 24 maggio 1999, n. 246, fa decadere l'obbligo di osservarlo, fermo restando che gli adeguamenti operati in conformità al medesimo non inficiano, ai fini della sicurezza antincendio, la regolarità delle installazioni, purché non in contrasto con la richiamata normativa oggi in vigore.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P1014 / 4122/1 sott. 3

Roma, 12 SETTEMBRE 2003

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 “Regola tecnica di Prevenzione Incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere” – Quesito.-

Con riferimento alla nota indicata a margine, si ritiene che nel caso di attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (padiglioni, dependance, bungalow, ecc.), le misure di sicurezza antincendio previste dall’allegato al D.M. 9 aprile 1994 devono essere applicate facendo riferimento alle specifiche caratteristiche dimensionali (altezza, nr. di piani, nr. di posti letto, ecc.) di ogni singolo corpo di fabbrica.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P656 / 4109 sott. 51/C

Roma, 19 SETTEMBRE 2003

OGGETTO: Manifestazioni fieristiche allestite in tendostrutture di superficie superiore a m² 400.-

In relazione al quesito posto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale con la nota che si riscontra.

Le manifestazioni fieristiche infatti, ancorché a carattere temporaneo ed allestite in tendostrutture, non fanno venire meno gli obblighi di prevenzione incendi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 qualora ricorrano le condizioni previste al punto 87) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P1013-P1109/4113 sott. 149

Roma, 23 OTTOBRE 2003

OGGETTO: Distributori fissi marini di benzina e gasolio. –

In relazione al quesito inerente l'oggetto, si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dalla Direzione regionale in indirizzo.

Anche gli impianti per la distribuzione di carburanti per natanti, infatti, allorché caratterizzati da serbatoi fissi collegati a colonnine erogatrici fisse, sono ricompresi nella fattispecie degli impianti di cui al punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P1263/4146 sott. 2/B(9)

Roma, 16 DICEMBRE 2003

OGGETTO: Servizi aziendali antincendio – Addetti alle operazioni – Attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998. –

In relazione alla questione rappresentata, lo scrivente Ufficio, riconoscendo che la generica formulazione del testo di cui alla lettera f) dell'allegato X al D.M. 10 marzo 1998 può dare adito a non corrette interpretazioni del testo stesso, coglie l'occasione per chiarire che la dizione "depositi" va intesa nel senso di "attività di deposito" e non semplicisticamente come "locali" singolarmente considerati.

In ragione di quanto sopra esposto, ne discende che per gli insediamenti comprendenti locali adibiti a deposito di materiali combustibili la cui superficie totale – risultante dalla sommatoria delle loro singole superfici – sia maggiore di m² 10.000, si determina l'obbligo del conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica per il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P590/4108 sott. 22/19

Roma, 22 DICEMBRE 2003

OGGETTO: Areazione autorimesse. – Quesito. –

Con riferimento al quesito posto in merito all'argomento indicato in oggetto, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che la specifica regola tecnica stabilisca l'indipendenza della superficie di ventilazione per piano e non per compartimento al fine di non creare collegamenti verticali non protetti tra i piani.

Questa circostanza è tanto più evidente se si riflette sulla disposizione riportata nel punto 3.9.1 del D.M. 1° febbraio 1986 che stabilisce come tutti i passaggi tra i piani debbano essere esterni o racchiusi in gabbie di scale realizzate con strutture non combustibili aventi idonee caratteristiche di resistenza al fuoco pertanto, a maggior ragione, la ventilazione non deve costituire un passaggio preferenziale dei fumi, del calore o delle fiamme. In casi particolari, valutate le condizioni di rischio e le misure compensative, si potrà fare ricorso all'istituto della deroga.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P1177/4122/1 sott. 3

Roma, 30 DICEMBRE 2003

OGGETTO: Seminari – Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. – Quesito. -

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene che i seminari rientrano tra le attività 84 e 85 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)